

ESENTE



10763/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Oggetto

FACTORING
CESSIONE
CREDITO

Ud. 19/01/2022 - CC

R.G.N. 28874/2020

Ccc 10763
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28874-2020 proposto da:

(omissis) SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SPA ,

;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1704/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

28/1/22

Rilevato che:

1. La (omissis) azionava giudizialmente il credito cedutogli da (omissis) e conveniva in Giudizio la (omissis) S.p.a..

Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 379 del 13 aprile 2016 accoglieva parzialmente la domanda nei confronti di (omissis) condannandola al pagamento di euro 200 in favore della (omissis)

La pronuncia era fondata sul presupposto che ad essere oggetto della cessione in favore dell' (omissis) fosse il solo risarcimento del danno conseguente al fermo auto, ritenuto provato nella misura di euro 200.

2. Tale decisione veniva impugnata dall' (omissis) chiedendo che fosse riconosciuto che oggetto della cessione era parte dell'intero credito risarcitorio maturato dal (omissis) e non il solo risarcimento dovuto al ristoro del danno da fermo tecnico.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1704 del 27 gennaio 2020 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, 2 comma, e 339, 3 comma, c.p.c..

3. Avverso tale pronuncia (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 339 commi 2 e 3, e 113, comma 2, c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.).

Censura che il giudice dell'appello avrebbe violato le predette norme dove ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dalla (omissis) S.r.l. sebbene la denuncia fosse fondata sulla denuncia di violazioni di norme del procedimento e di principi regolatori della materia.

La ricorrente lamenta di aver impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma per violazione del principio di corrispondenza tra

chiesto e pronunciato là dove era stato disapplicato il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante in caso di cessioni diacronica del medesimo credito; l'omesso giudicato sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento nonché per violazione del diritto di difesa a causa del diniego dei mezzi istruttori richiesti.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.).

Denuncia che la cessione del credito per cui è causa ha per oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio che il (omissis) afferma di vantare nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto in data 9 gennaio 2009.

5. Occorre partire dall'esame del secondo motivo di ricorso. Esso è fondato.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Al riguardo, questa Corte, in un giudizio del tutto analogo al presente (di cui era parte la stessa (omissis)), ha affermato che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile” (Cass. civ., ord. 20/09/2017, n. 21896).

Poiché il responsabile del danno, cioè l'altro conducente, non è stato chiamato in causa, ne risulta che il contraddittorio non è integro.

5.1. Il primo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo.

6. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace di Roma.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 19 gennaio 2022.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
04 APR 2022



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Cocchiopinti

Margherita Cocchiopinti